

Come far rimuovere dal web una notizia pregiudizievole

30 Marzo 2021 | Autore: [Paolo Remer](#)



Quando articoli e video rimangono in rete per anni e possono danneggiare la reputazione si può chiedere la cancellazione o la deindicizzazione.

Internet ha molta memoria, anche troppa: a differenza della carta stampata, conserva per decenni le informazioni su una persona. E, il più delle volte, non sono notizie lusinghiere: si tratta di denunce, arresti, incriminazioni, condanne. Anche quando a distanza di anni l'indagine si rivela una bolla di sapone e arriva l'assoluzione, la notizia ha poco clamore, finisce in secondo piano e non ricopre la precedente, che rimane visibile in rete. Così chi cerca su Google informazioni su una determinata persona, ad esempio in vista di un'assunzione lavorativa, si imbatte in questi spiacevoli episodi. La buona notizia è che le informazioni ormai datate e prive di interesse attuale possono essere cancellate da Internet, su iniziativa di chi ha interesse a veder riconosciuto il proprio «diritto all'oblio».

Vediamo quindi come far rimuovere dal web una notizia pregiudizievole. Il risultato può essere ottenuto in diversi modi: ci si può rivolgere all'editore della testata per chiedere la cancellazione, ma se questi fa «orecchie da mercante» o si rifiuta è possibile chiedere al motore di ricerca la deindicizzazione, in modo che l'articolo, pur se ancora presente online, non verrà reperito dagli utenti a meno che non si colleghino direttamente al sito sul quale è pubblicato. E se ancora non si riesce ad ottenere il risultato desiderato, esiste la tutela del Garante privacy e quella dell'autorità giudiziaria: si può ricorrere invocando il proprio diritto all'oblio e chiedere il risarcimento dei danni.

Indice

- [1 Diritto all'oblio: cos'è](#)
- [2 La cancellazione delle notizie pregiudizievoli](#)
- [3 La deindicizzazione dai motori di ricerca](#)
- [4 L'intervento del Garante privacy](#)

• [5 Il ricorso all'autorità giudiziaria](#)

Diritto all'oblio: cos'è

Il [diritto all'oblio](#) può essere definito come il diritto ad essere dimenticati dopo un certo periodo di tempo. È un'estensione del diritto alla propria riservatezza e identità personale e può prevalere sul diritto di cronaca che riguarda notizie antiche e ormai superate. Una notizia pregiudizievole per l'onore e la reputazione di un soggetto può essere legittimata dal diritto di cronaca nel momento in cui è stata pubblicata, ma dopo anni sarebbe difficile sostenere la permanenza di un interesse pubblico a mantenerla in rete: non è più attuale, a meno che la notorietà del personaggio non giustifichi il suo mantenimento.

Nel 2008, Giovanni (di professione operaio) litiga con il vicino di casa, che lo denuncia per aggressione e lesioni personali. La notizia finisce su un quotidiano locale.

Il processo poi si estingue per remissione di querela ma nessuno ne parla. A distanza di anni, chi cerca su Google informazioni su Giovanni trova ancora quella notizia al primo posto nei risultati. Giovanni non è un personaggio pubblico e ha diritto all'oblio, dunque alla rimozione della notizia.

Quarant'anni fa, Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia sparò a un uomo a seguito di un diverbio e lo uccise. Ne seguì un processo che ebbe molto clamore mediatico. La visibilità pubblica del personaggio richiede che anche oggi la collettività abbia diritto ad essere informata dei fatti accaduti: la notizia non sarà cancellata [1].

La cancellazione delle notizie pregiudizievoli

In prima battuta, per ottenere la cancellazione delle notizie ormai "sorpasate" dal tempo sul proprio conto ci si può rivolgere direttamente all'editore e al direttore responsabile della testata giornalistica. La richiesta può essere fatta personalmente, con lettera raccomandata o Pec, ma è opportuno farsi assistere da un avvocato per valorizzare al meglio gli elementi che fondano la sussistenza del proprio diritto all'oblio.

Quanto più tempo è passato dal fatto pubblicato, senza che siano sorti elementi nuovi a ravvivarlo, tanto più la cancellazione della vecchia notizia è dovuta: la giurisprudenza ritiene ragionevole un lasso di tempo compreso tra i 4 e i 10 anni per far sorgere il diritto alla rimozione delle informazioni pregiudizievoli. Il Codice per la protezione dei dati personali [2] ritiene illegittima la conservazione, il trattamento e la diffusione dei dati identificativi dell'interessato per un periodo di tempo eccedente quello necessario per adempiere agli scopi della loro raccolta; la valutazione, dunque, dovrà essere compiuta caso per caso.

La deindicizzazione dai motori di ricerca

Spesso, le richieste formulate direttamente nei confronti di chi ha pubblicato le notizie e le ha diffuse su Internet non ottengono esito positivo, in quanto le testate si oppongono alla cancellazione, sostenendo la permanenza del diritto di cronaca anche a distanza di molti anni dal fatto. Allora, conviene "ripiegare" su un'altra strada che ha quasi lo stesso effetto pratico: chiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca. In questo modo, si ottiene l'effetto di eliminare le notizie pregiudizievoli dai risultati restituiti dal motore di ricerca sul conto del soggetto: la notizia sarà visibile soltanto a chi accede direttamente al sito sul quale è apparsa la pubblicazione. La maggior parte degli utenti non compie queste ricerche analitiche e così la deindicizzazione equivarrà ad una cancellazione di quell'informazione per il grande pubblico.

Il motore di ricerca più usato nel mondo è Google: più del 90% delle ricerche passano da lì. Esiste un'apposita [pagina di Google](#) per ottenere la rimozione delle informazioni a cura della società proprietaria, Google LLC. Questo metodo può essere utilizzato sia nel caso in cui il proprietario del sito web che aveva pubblicato la notizia non l'ha rimossa e non intende farlo, sia se si vuole evitare di interpellare gli editori dei siti uno per uno (che potrebbe risultare gravoso quando la notizia si era molto diffusa ed era stata pubblicata da una molteplicità di testate, come avviene per i casi di cronaca di grosso richiamo).

Per formulare la domanda di rimozione delle proprie informazioni personali bisogna compilare un modulo online, indicando:

- i dati anagrafici del richiedente;
- tutti gli Url (gli indirizzi delle pagine dei siti) dei quali si chiede la rimozione dai risultati di ricerca;
- il motivo della richiesta di cancellazione (ad esempio, «diritto all'oblio poiché sono trascorsi 8 anni dal fatto»);
- la data e la firma del richiedente;
- una casella email di contatto, alla quale Google invierà la risposta.

L'intervento del Garante privacy

A norma di legge [3], il Garante privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali) ha il potere di ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento la rettifica o la cancellazione di dati personali, compresi quelli pubblicati online.

L'intervento dell'Autorità garante è spesso indispensabile. In molti casi, infatti, la richiesta a Google non è risolutiva: la società respinge la maggior parte delle richieste ritenendo permanente l'interesse del pubblico ad ottenere le informazioni anche

relative al passato della persona; così esse si mantengono in Rete e restano consultabili con una semplice ricerca nominativa, o tematica.

A livello pratico, chi si è visto respingere la richiesta di deindicizzazione dei propri dati da Google potrà sporgere reclamo al Garante in modo da ottenere la cancellazione per ordine dell'Autorità. Tecnicamente, il provvedimento del Garante, se non rigetta la domanda, potrà consistere, alternativamente:

- nella rimozione degli Url dai risultati del motore di ricerca in modo che gli articoli contenenti le notizie ormai obsolete non siano più associabili al nominativo dell'interessato;
- nell'emanazione di un provvedimento di cancellazione della notizia, che dovrà essere ottemperato dai siti responsabili della sua pubblicazione entro il termine fissato dall'Autorità.

Il Garante agirà in tal senso quando ritiene che, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dal fatto pubblicato, l'impatto della notizia è sproporzionato e lede il diritto all'oblio dell'interessato, senza essere controbilanciato da un interesse attuale del pubblico ad apprendere la vicenda, che dovrà essere appunto dimenticata.

I fattori che contano di più ai fini della decisione sono:

- il tempo trascorso dai fatti;
- la notorietà della persona: chi ricopre o ha ricoperto incarichi pubblici o comunque era molto noto a livello mediatico difficilmente otterrà la cancellazione.

[Il ricorso all'autorità giudiziaria](#)

Il provvedimento del Garante è comunque ricorribile all'autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine di 30 giorni dalla sua comunicazione agli interessati (60 giorni se residenti all'estero); perciò, avverso l'ordine di cancellazione potrà ricorrere anche la testata che aveva pubblicato le notizie, se ritiene che le informazioni meritino di essere mantenute in rete.

Il giudice effettuerà un bilanciamento degli opposti interessi: da un lato il diritto di cronaca, dall'altro il diritto all'oblio. L'interessato può anche chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del suo diritto alla riservatezza, se dal mantenimento protratto ed eccessivo della notizia, non rimossa nonostante le espresse richieste, ha subito un pregiudizio economicamente valutabile in termini di danno morale e alla reputazione.

In questa fase giudiziaria, non conta più la verità o meno dei fatti pubblicati e il modo con cui essi sono stati raccontati - si tratta di una notizia ormai "cristallizzata" e presente in rete da molto tempo - ma ha un grandissimo rilievo la permanenza di un interesse effettivo ed attuale alla diffusione e, dunque, al suo mantenimento online: se questo interesse manca, il diritto di cronaca viene meno e la notizia dovrà essere cancellata.

Questo criterio però può subire dei correttivi: quando un personaggio è particolarmente noto, si può ritenere che anche una notizia del lontano passato, per la quale il diritto di cronaca si è ormai esaurito, possa ancora rivestire un interesse storiografico [4]; così un'antica notizia riguardante un terrorista sarà mantenuta e potrà essere addirittura "ravvivata" da nuovi fatti riguardanti quella vicenda [5], a differenza di un caso di cronaca nera riguardante un comune cittadino e ormai sepolto dal tempo, specialmente se la pena è stata scontata e il condannato è ormai riabilitato [6].

Per conoscere altri casi, leggi anche gli articoli "[Diritto all'oblio: giurisprudenza](#)" e "[Deindicizzazione: ultime sentenze](#)".

note

[1] Cass. sent. n. 28747 del 03.08.2017.

[2] Art. 17 Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101.

[3] Art 58 Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n.196 del 30.06.2003.

[4] Cass. Sez. Un. sent. n. 19681 del 22.07.2019.

[5] Cass. sent. n. 16111 del 26.06.2013.

[6] Garante privacy, provv. n..153 del 24.07.2019.

(da www.laleggepertutti.it)